



# COMUNE DI OLLOMONT

## REGOLAMENTO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 04/02/2019

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di registrazione audio del Consiglio Comunale. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza conformemente a quanto stabilito dalla legge in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.
2. Il Comune si occupa direttamente della registrazione delle sedute dei Consigli Comunali.
3. La registrazione è di proprietà esclusiva del Comune di Ollomont, che è l'unico soggetto titolato al suo utilizzo. E' vietata la riproduzione, anche parziale, delle registrazioni effettuate. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Presidente disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, rispetto a quanto previsto dal presente comma, anche avvalendosi della forza pubblica. E' perseguibile legalmente chi fa un uso delle registrazioni diverso dallo scopo per cui è stato reso pubblico.
4. Le registrazioni saranno utilizzate dall'ente quale strumento di ausilio per la redazione delle deliberazioni, assimilabili a semplici appunti che il Segretario Comunale utilizzerà per la formazione degli atti della seduta e non si qualificano come atti amministrativi. Le registrazioni saranno conservate agli atti sino allo svolgimento della successiva seduta del Consiglio Comunale nella quale si procederà all'approvazione dei deliberazioni di riferimento.
5. Salvo diversa disposizione motivata dal Presidente del Consiglio, la registrazione dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di parti. Non potranno essere fatte oggetto di registrazione le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio Comunale.
6. Ciascun consigliere è individualmente responsabile per le opinioni e per le affermazioni dichiarate durante le registrazioni. Il Comune, in quanto istituzione, e i soggetti eventualmente da esso autorizzato per l'effettuazione delle registrazioni, sono sollevati da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle predette opinioni ed affermazioni.
7. E' fatto obbligo al Comune di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala, che informino il pubblico della possibilità di registrazioni.
8. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la registrazione a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
9. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Ollomont è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le registrazioni effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Presidente del Consiglio Comunale.
10. Le registrazioni non fanno fede ai fini della verbalizzazione e pertanto l'atto formale del resoconto della seduta rimane unicamente il verbale e la deliberazione redatti dal Segretario Comunale.
11. Qualsiasi altra richiesta di registrazione non disciplinata dal presente regolamento sarà valutata caso per caso dal Sindaco, titolare della direzione dei lavori del Consiglio Comunale.
12. Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.